



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2020, proposto da
Fallimento Itam International S.a.s. di Nerina Filippone & C., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dal
Molin e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio dell'avvocato Joseph Brigandì in
Milano, Via De Amicis, 19;

contro

Comune di Pioltello, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Alberto Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Luciano Manara,
17;

nei confronti

Comando Legione Carabinieri Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa la sospensiva,

- dell'ordinanza sindacale n. 15/2019 del 5 novembre 2019, notificata in data 7 novembre 2019, con la quale il Comune di Pioltello ha ordinato alla ricorrente, quale pretesa proprietaria dell'area meglio identificata al catasto urbano di Pioltello al foglio 9 mappali n. 38 sub 1 graffato con 174 e 175, n. 38 sub 2:

1. la rimozione dei rifiuti abbandonati, da attuarsi secondo la normativa vigente e pertanto procedendo alla caratterizzazione degli stessi assegnando i codici CER opportuni e individuando gli smaltitori opportuni e l'attuazione di misure di prevenzione finalizzate ad impedire potenziali inquinamenti del suolo e della falda;
2. l'attuazione di forme di presidio tali da impedire l'accesso ad estranei;
3. la disinfestazione da topi, ratti;
4. la messa in atto di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto o la loro rimozione;
5. la messa in sicurezza degli edifici con potenziale pericolo di crollo delle controsoffittature dei capannoni e degli ex uffici;

- ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 39611 del 2 ottobre 2019;

- ove occorra, della relazione della Legione Carabinieri "Lombardia", datata 19 giugno 2019 avente ad oggetto "*Procedimento penale n. 17731/2019 nei confronti di ignoti – esecuzione Decreto di Sequestro preventivo n. 17731/2019 e n. 22710/2019 emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano il 30 aprile 2019 del complesso industriale Tailor Industry spa, ITAM International sas di Nerina Filippone & C (CF 00806790150) – Autorizzazione trasmissione atti a fini di messa in sicurezza e bonifica del sito*", non nota perché mai comunicata;

- di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, ancorché non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza da remoto del giorno 25 novembre 2020 la dott.ssa Katuscia Papi e trattenuta la causa in decisione, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ITAM International S.a.s. di Nerina Filippone & C. era proprietaria dell'immobile ubicato in Pioltello, Via del Santuario, identificato in Catasto al Foglio 9, mappali n. 38 sub 1 graffato con 174 e 175, e n. 38 sub 2.

Tale immobile, in data 22 luglio 2005, era stato alienato alla società Prima C.M. S.r.l.; il 15 dicembre 2005 l'acquirente vendeva il bene a Gepar Immobiliare S.r.l. Con sentenza del Tribunale di Roma n. 1201 del 9 novembre 2005 veniva dichiarato il fallimento di ITAM.

La compravendita posta in essere dalla società il 22 luglio 2005, come sopra descritta, era dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 64 R.D. 267/1942 e ss. mm. e ii., dallo stesso Tribunale capitolino, con sentenza n. 14287/2012, pronunciata anche nei confronti di Gepar Immobiliare S.r.l.

2. Dalla relazione della Legione Carabinieri Lombardia in data 19 giugno 2019 (citata nel provvedimento) era emersa, presso la suddetta area, la presenza di rifiuti abbandonati di vario genere, oltre che di topi e ratti.

In particolare, nella Relazione ARPA redatta in seguito al sopralluogo del 20 maggio 2019, posto in essere congiuntamente alla ATS competente, si dava atto della seguente situazione: *«È emerso un quadro di abbandono e generale degrado dell'intera area [...] è evidente la distribuzione caotica di rifiuti di diversa tipologia, relativamente ai quali non è stato possibile effettuare una stima attendibile dei quantitativi. Oltre a rifiuti urbani derivanti dall'occupazione dell'area successiva alla dismissione dell'impianto produttivo, sono stati censiti i principali rifiuti, pericolosi e non pericolosi, sottoelencati: - materiale isolante in fibre artificiali vetrose [...]; monitor di computer [...]; fusti di vernici ed altre*

sostanze etichettate [...]; oli esausti [...]; lampade al neon [...]; motoveicoli fuori uso [...]; filtri dell'impianto di emissioni in atmosfera; frigoriferi con motore; televisori con tubo catodico; bombolette spray; batterie al piombo; schede elettriche; materassi; rifiuti di fibre tessili grezze o lavorate; vetro; vari materiali eterogenei; imballaggi; polveri di toner esausto, presso i locali uffici 1° piano; altre tipologie di rifiuti, da caratterizzare ai fini del corretto smaltimento. Sono state effettuate misure speditive in sito [...] le quali hanno rilevato contaminazione radioattiva. Relativamente alla presenza di un'estesa copertura in cemento amianto, si sottolinea come non siano state rinvenute lastre o frammenti di materiale amiantifero compatto al suolo e come il sopralluogo sia stato effettuato in presenza della competente ATS. Ai fini di valutare la possibile pericolosità del materiale isolante e coibentante rinvenuto in gran quantità presso l'insediamento, il personale ARPA ha provveduto a prelevare 2 campioni [...] consegnati al laboratorio di microscopia elettronica di ARPA per la verifica dell'eventuale presenza di amianto e del contenuto in ossidi alcalini ed alcalino terrosi: dai referti analitici pervenuti emerge come entrambe le tipologie di materiale siano da classificare come rifiuto speciale pericoloso di codice CER 170603 (con Fibre Artificiali Vetrose classificate con indicazione di pericolo H351 "sospettate di provocare il cancro")».* Con particolare riferimento ai due campioni prelevati, menzionati nella relazione, dagli esiti degli esami di laboratorio prodotti in giudizio emergeva l'assenza di amianto.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, con Decreto del 30 aprile 2019, aveva disposto il sequestro preventivo dell'area.

La Procura aveva autorizzato la comunicazione delle relazioni ATS e ARPA al Comune di Pioltello per il procedimenti di competenza.

3. Il Sindaco del Comune di Pioltello, con ordinanza ex artt. 50 e 54 TUEL n. 15 del 5 novembre 2019 ingiungeva pertanto al Fallimento ITAM Sas, in qualità di soggetto proprietario dell'immobile: « - la rimozione dei rifiuti abbandonati, da attuarsi secondo la normativa vigente e pertanto procedendo alla caratterizzazione

degli stessi assegnando i codici CER opportuni e individuando gli smaltitori opportuni e l'attuazione di misure di prevenzione finalizzate ad impedire potenziali inquinamenti del suolo e della falda; - l'attuazione di forme di presidio tali da impedire l'accesso ad estranei; - la disinfestazione da topi, ratti; - la messa in atto di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto o la loro rimozione; - la messa in sicurezza degli edifici con potenziale pericolo di crollo delle contro-soffittature dei capannoni e degli ex uffici; [...] La curatore fallimentare della società ITAM International sas è tenuta a presentare all'amministrazione scrivente il piano degli interventi corredato da un cronoprogramma tale da individuare le misure necessarie da attuare secondo un calendario che dia inoltre priorità alle misure di prevenzione e di eliminazione dei rischi maggiori che possano ledere nell'immediato la salute umana e l'ambiente a dare comunicazione dell'inizio e della fine degli interventi».

2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Fallimento ITAM impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi:

I) *«Violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, 3 e 6 L. n. 689/1981, 3 e ss. L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento degli effettivi presupposti, dell'ingiustizia manifesta, dell'irragionevolezza e della sproporzionalità»*, con il quale la ricorrente contestava la posizione di proprietaria;

II) *«Violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, 3 e 6 L. n. 689/1981, 3 e ss. L. n. 241/1990, 191 192, 242 e 245 D. Lhs. 152/2006. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento degli effettivi presupposti, dell'ingiustizia manifesta, dell'irragionevolezza e della sproporzionalità»*, ove si deduceva l'illegittimità dell'azione amministrativa, posto che le ordinanze ex artt. 50 e 54 TUEL non possono essere adottate se ci sono rimedi tipici nell'ordinamento coi quali è possibile far fronte all'emergenza. Tali strumenti, nel

caso di specie, sarebbero da individuare negli artt. 192 e ss. D. Lgs. 152/2006.

III) «*Violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 192, 242 e 245 D. Lgs. n. 152/2006, 3 e 6 L. n. 689/1981, 3 e ss. L. 241/1990. Violazione del principio “chi inquina paga”.* *Eccesso di potere sotto i profili del travisamento degli effettivi presupposti, dell’ingiustizia manifesta, dell’irragionevolezza e della sproporzionalità*», col quale si deduceva l’avvenuta violazione, per mezzo dello strumento emergenziale delle ordinanze ex artt. 50 e 54 TUEL, del principio fondamentale in materia ambientale “*chi inquina paga*”;

IV) «*Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza*», ove si censurava l’esiguità del termine (15 giorni) assegnato dall’Amministrazione alla ricorrente per gli adempimenti ingiunti, non essendosi considerato che una procedura fallimentare ha tempi di azione/reazione molto più lunghi di un soggetto ordinario.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pioltello, chiedendo la reiezione del ricorso e della domanda cautelare.

3. All’udienza camerale del 4 marzo 2020 era fissata udienza di merito.

All’udienza da remoto del 25 novembre 2020 la causa veniva tratta in decisione.

4. Il ricorso risulta parzialmente fondato, come si evince dalle considerazioni che seguono.

4.1. Il primo motivo di gravame, col quale si contestava la qualifica di proprietario del sito in capo al Fallimento, non ha fondamento.

La sentenza *ex art. 64 R.D. 267/1942* riportava l’immobile oggetto di causa nell’attivo del Fallimento ITAM, rendendo inefficace ogni alienazione dello stesso da parte del soggetto fallito. In virtù della statuizione in tal senso resa dal Tribunale di Roma, è dunque evidente la non contestabilità della posizione di proprietario in capo al Fallimento odierno ricorrente. L’alienazione posta in essere da ITAM nei confronti di Prima CM S.r.l., e quella successivamente effettuata da quest’ultima società in favore di Gepar Immobiliare S.r.l. sono infatti inopponibili al Fallimento medesimo, che resta titolare del diritto dominicale.

Quanto alla posizione di Gepar S.r.l., peraltro irrilevante nel presente giudizio, è appena il caso di precisare che la sentenza di revocazione veniva adottata anche nei confronti di tale società, parte nel relativo giudizio. Non veniva inoltre fornita alcuna prova, da parte del ricorrente, circa l'effettiva e attuale pendenza di una controversia tra il Fallimento ITAM e Gepar (circostanza allegata nell'atto introduttivo), essendo stato prodotto nel fascicolo di causa unicamente lo stralcio di un atto di citazione, dal quale non è possibile evincere l'effettiva notifica dell'atto stesso, l'avvenuta iscrizione a ruolo, l'oggetto della domanda, nonché le eventuali vicende del processo, ove mai un rapporto processuale sia stato concretamente instaurato.

La società ricorrente risulta dunque proprietaria dell'immobile, e in tal senso è stata correttamente qualificata dall'Amministrazione.

4.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso attengono ai presupposti per l'adozione, nella fattispecie, di un'ordinanza contingibile e urgente.

4.2.1. Siffatto provvedimento, disciplinato dagli artt. 50 e 54 TUEL, costituisce un atto *extra ordinem*, del quale l'ordinamento non definisce il contenuto tipico; come tale esso si pone in rapporto di frizione con i principi di tassatività e tipicità del provvedimento amministrativo, corollari del fondamentale principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per tale ragione, la giurisprudenza ha individuato requisiti stringenti per la relativa adozione da parte del Sindaco. Questi può utilizzare le suddette ordinanze per fronteggiare situazioni connotate da indifferibilità e urgenza, presentatesi in modo improvviso e non prevedibile, che impongono un intervento immediato e non procrastinabile nel tempo, al fine di tutelare la salute pubblica e gli altri beni giuridici individuati dagli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000.

Tutti i caratteri sopra menzionati sono riscontrabili nella fattispecie oggetto di causa.

4.2.2. Tuttavia, affinché l'adozione dell'ordinanza emergenziale possa ritenersi

legittima, è altresì necessario che la situazione di fatto che il Sindaco si trova a dover affrontare sia connotata dal carattere della contingibilità. Deve pertanto trattarsi di una fattispecie non efficacemente gestibile mediante l'adozione di provvedimenti ordinari e tipici.

Considerata la natura complessa del provvedimento del Sindaco di Pioltello, tale ultimo requisito va indagato separatamente, con riferimento alle singole statuizioni in esso contenute.

Ritiene infatti il Collegio che, per alcune delle condotte ingiunte al Fallimento, la p.a., in luogo dell'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, avrebbe dovuto fare ricorso ai provvedimenti tipici approntati dall'ordinamento.

4.2.3.1. Innanzi tutto, l'ordinanza ingiungeva alla ricorrente «*la rimozione dei rifiuti abbandonati*». Orbene, dalla disamina del provvedimento, e della documentazione fotografica a esso allegata, non sembra doversi dedurre che i rifiuti rinvenuti, di per sé, rendano necessaria la relativa indifferibile rimozione. Pertanto, il Sindaco avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006, attivando il relativo procedimento tipico previsto dall'ordinamento, come peraltro indicato anche da ARPA nella propria relazione.

Nel rapporto tra l'ordinanza *ex art.* 192 D. Lgs. 152/2006 e quella *ex artt.* 50 e 54 TUEL, la giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, V, 12 novembre 2018 n. 6550) ha infatti precisato che può rinvenirsi il requisito della contingibilità, legittimante l'adozione del secondo rimedio, solo ove sia documentata una situazione di pericolo imminente che renda improcrastinabile la rimozione dei rifiuti abbandonati. In difetto di ciò, l'azione amministrativa deve svolgersi secondo le modalità ordinarie descritte dall'art. 192 del Codice dell'Ambiente; disposizione che avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie, seguendo le indicazioni dell'agenzia regionale (ARPA) intervenuta *in loco*.

4.2.3.2. Difetta il requisito della contingibilità anche con riferimento alle ingiunte misure adatte a prevenire l'inquinamento dei luoghi. Invero, in presenza di un pericolo di inquinamento di un sito, così come per un sito già inquinato (come

appare, dalla relazione ARPA, almeno in parte, quello oggetto di causa), l'Amministrazione avrebbe dovuto agire ai sensi degli artt. 242 e ss. D. Lgs. 152/2006, specificamente dettati per affrontare le situazioni in esame (e ancora una volta richiamati da ARPA nella propria relazione, in atti).

4.2.3.3. A non dissimili considerazioni si addivene con riferimento all'imposizione, alla società proprietaria, della *«messa in atto di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto o la loro rimozione»*. Anche in questo caso, infatti, la normativa ordinariamente vigente in materia di amianto prevede strumenti di azione tipici e specificamente proceduralizzati, ai quali il Comune avrebbe dovuto fare ricorso per fronteggiare la situazione dell'immobile oggetto di causa. Per quanto emerge dalla documentazione in atti, nel sito di ITAM non era infatti stata riscontrata la presenza di amianto allo stato friabile o floccato, dunque attualmente disperdibile in atmosfera e come tale possibilmente atto a imporre un intervento immediato. L'unico amianto rinvenuto era quello sussistente nella copertura dell'immobile, che si presentava in forma stabile. Il Comune avrebbe pertanto dovuto procedere ai sensi della L. 257/1992, della L.R. Lombardia n. 17/2003, e del Piano Regionale per l'Amianto, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1526.

4.2.3.4. Quanto alle ingiunzioni fin qui esaminate, il provvedimento del Sindaco risulta dunque illegittimo per carenza del requisito della contingibilità.

4.2.3.5. Ben poteva invece il Sindaco di Pioltello imporre al proprietario l'*«attuazione di forme di presidio tali da impedire l'accesso ad estranei»*, la *«disinfestazione da topi e ratti»*, oltre che la *«messa in sicurezza degli edifici con potenziale pericolo di crollo»*. Si tratta invero di interventi necessari, in quanto la presenza di rifiuti anche pericolosi, e l'instabilità strutturale, in un'area inquinata ubicata in un contesto urbano, impone, a tutela della salute collettiva, di escludere l'accesso del pubblico, di predisporre interventi atti a evitare crolli, di eliminare la presenza di ratti e topi, notoriamente veicolo di infezioni di vario tipo. Nel

contempo, con riferimento a tali fattispecie, il Sindaco non avrebbe potuto disporre di efficaci strumenti ordinari di azione. Con riferimento a essi, dunque, l'ordinanza gravata presenta, oltre a tutti gli altri requisiti sopra descritti, anche quello della contingibilità.

Riguardo a tali statuizioni, le censure proposte dalla ricorrente risultano dunque infondate.

4.3. Con riferimento alla dedotta violazione del principio «chi inquina paga», la relativa censura deve essere disattesa.

4.3.1. Invero, nel momento in cui agisce in via emergenziale, il Sindaco può imporre al possessore dell'immobile gli adempimenti necessari a far fronte ai pericoli incombenti, senza procedere all'individuazione del soggetto effettivamente responsabile. Ciò, sulla base degli argomenti di seguito indicati, attinenti alla natura delle ordinanze emergenziali qui in esame.

Innanzitutto, l'adozione delle ordinanze ex artt. 50 e 54 TUEL è legittima solo qualora tali provvedimenti si appalesino come indifferibili, da adottarsi cioè nell'immediatezza della rilevazione della situazione pericolosa per la collettività. Ove, dunque, si imponessero al Sindaco gli oneri procedimentali derivanti dall'indagine volta all'individuazione dell'effettivo responsabile, il provvedimento sarebbe, nella maggior parte dei casi, adottato invano, ovvero in tempi non compatibili con l'urgenza che lo caratterizza.

Inoltre, la possibilità di eseguire con immediatezza ed efficacia le prescrizioni imposte dall'ordinanza è legata all'effettiva e attuale disponibilità del bene da parte del possessore; il quale costituisce, pertanto, l'unico soggetto in grado di eseguire in tempo utile le azioni necessarie a rimuovere con prontezza lo stato di pericolo incombente.

Del resto, qualora la situazione di pericolo, alla luce degli ulteriori accertamenti posti in essere dopo l'eliminazione della fattispecie emergenziale, risulti effettivamente da ascrivere alla condotta di un soggetto differente rispetto al possessore, quest'ultimo ben potrà rivalersi nei confronti del responsabile in un

secondo momento.

Nei termini sopra indicati si esprime la giurisprudenza: «*in presenza di ordinanze urgenti, con riguardo all'individuazione del destinatario dell'ordine di eseguire le attività indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilità del bene in capo a tale soggetto, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale, a fronte di un imminente pericolo per l'incolumità pubblica, non è tenuta a un'approfondita istruttoria neanche sui profili di dolo o colpa, essendo questione da affrontare ex post ai fini della rivalsa dei costi sostenuti (Cons. Stato, II, 536/2020)*» (Consiglio di Stato, II, 1° luglio 2020 n. 4183).

4.3.2. Nel caso di specie, il Fallimento ITAM è il proprietario del bene e il soggetto che ha la disponibilità materiale del cespite. Il ricorrente aveva infatti conseguito il rilascio del complesso immobiliare a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 22822/12. Tale pronuncia aveva accolto la domanda giudiziale del Fallimento medesimo, di revocatoria del contratto di locazione già stipulato, nel 2005, tra ITAM e Tailor Industry S.p.a., e di condanna di tale ultima società alla restituzione del bene. In virtù di tale documentata disponibilità, il ricorrente è dunque l'unico soggetto che può, nell'immediato, dare corso in termini efficaci alle prescrizioni impartite dal Sindaco. Risulta pertanto legittima la relativa individuazione quale soggetto destinatario dell'ordinanza da parte del Comune.

4.4. Venendo, da ultimo, al quarto motivo di censura, non si rileva, nel provvedimento, alcuna sproporzione con riferimento al tempo assegnato dal Sindaco per l'intervento del proprietario, determinato in 15 giorni.

Invero, qualificato il provvedimento come atto emergenziale ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, e ridefinito il relativo contenuto in virtù delle considerazioni sopra enunciate, lo *spatium temporis* risulta congruo per l'esecuzione delle attività prescritte. Sarebbe invece contraddittoria l'assegnazione di un termine molto esteso, che si porrebbe ontologicamente in contrasto con la necessità di

fronteggiare una situazione che rende indifferibile l'eliminazione di un pericolo incombente sulla salute pubblica.

5. Per le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso:

- è fondato e deve essere accolto con riferimento all'ingiunta *«rimozione dei rifiuti abbandonati, da attuarsi secondo la normativa vigente e pertanto procedendo alla caratterizzazione degli stessi assegnando i codici CER opportuni e individuando gli smaltitori opportuni e l'attuazione di misure di prevenzione finalizzate ad impedire potenziali inquinamenti del suolo e della falda»* e *«messa in atto di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto»*, con conseguente annullamento, *in parte qua*, del provvedimento impugnato;
- va respinto, siccome destituito di fondamento, nelle altre parti.

6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni trattate.

Il Fallimento ITAM veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 106 in data 15 maggio 2020 dell'apposita Commissione istituita presso questo Tribunale. Il Collegio demanda la liquidazione dei compensi spettanti al difensore all'adozione di un separato e successivo provvedimento, che verrà emesso in seguito alla presentazione di apposita istanza da parte dell'avvocato di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e annulla parzialmente, per l'effetto, il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Demanda a un apposito e successivo atto la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020,
tenutasi da remoto con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Oscar Marongiu, Primo Referendario

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO